



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 823 del 19/11/2021

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto Accordo tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 19/11/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anneschiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Presa d'atto Accordo tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- l'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii., dispone che gli enti del servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione, fino al 31/12/2022, a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato ad orario parziale, nei limiti delle disponibilità di bilancio e di spesa, dei soggetti che sono utilmente collocati nelle rispettive graduatorie separate attinenti a coloro che stanno svolgendo formazione specialistica;
- tale norma dispone altresì che, con specifici accordi tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Università, sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dai regolamenti didattici delle relative Scuole;
- la Giunta Regionale della Campania, con propria nota prot. n. 0560696 del 11/11/2021, indirizzata a tutte le aziende sanitarie campane, ha trasmesso l'Accordo stipulato tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii.;

Considerato che

- gli adempimenti consequenziali riguardanti l'attuazione dell'Accordo di cui trattasi, investono anche questa AORN in quanto sono vigenti o possono sorgere graduatorie che potrebbero riversarsi nella fattispecie tracciata dal suindicato provvedimento legislativo;
- il Direttore Generale ha demandato alla U.O.C. Affari Generali la fase provvedimentale di presa d'atto dell'Accordo, mentre alla U.O.C. Gestione Risorse Umane la fase esecutiva di reclutamento degli specializzandi con le modalità in esso delineate;

Letto

l'Accordo tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli *disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018*, già sottoscritto digitalmente dalle parti, di cui copia è allegata al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che

- gli specializzandi, per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato con l'ente del S.S.N., restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria;

Deliberazione del Direttore Generale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

- lo specializzando è assunto per 32 ore settimanali ed il trattamento economico è proporzionato alle prestazioni rese nonché alle voci retributive previste dal CCNL della dirigenza sanitaria e, in particolare, quelle elencate all'art. 8 dell'*Accordo* che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

Ritenuto

pertanto, di prendere atto della stipula dell'*Accordo tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii.*;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di ottemperare all'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii. il quale dispone le assunzioni, a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato ad orario parziale di 32 ore settimanali, dei medici che stanno svolgendo attività specialistica già collocati nelle graduatorie degli enti del S.S.N.;
2. di prendere atto dell'*Accordo* stipulato tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione, ai sensi del provvedimento legislativo di cui al precedente punto;
3. di precisare che lo specializzando è assunto per n. 32 ore settimanali ed il trattamento economico è proporzionato alle prestazioni rese nonché alle voci retributive previste dal CCNL della dirigenza sanitaria e, in particolare, a quelle elencate all'art. 8 dell'*Accordo* che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
4. di demandare alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, tutti gli adempimenti consequenziali finalizzati agli eventuali reclutamenti meglio delineati nel predetto *Accordo*;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico – Finanziaria, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione, alla Regione Campania e all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, a cura della U.O.C. Affari Generali;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già in vigore dell'*Accordo* di cui trattasi.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI

dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali dott. Eduardo Chianese

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Acquisiti i pareri della direttrice sanitaria, dott.ssa Angela Anecchiarico, e della direttrice amministrativa, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **OTTEMPERARE** all'art. 1, comma 548 bis, della Legge n. 145 del 30/12/2018 e ss.mm.ii. il quale dispone le assunzioni, a tempo determinato, con contratto di lavoro subordinato ad orario parziale di 32 ore settimanali, dei medici che stanno svolgendo attività specialistica già collocati nelle graduatorie degli enti del S.S.N.;
2. **PRENDERE ATTO** dell'*Accordo* stipulato tra la Regione Campania e l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti alle scuole di specializzazione, ai sensi del provvedimento legislativo di cui al precedente punto;
3. **PRECISARE** che lo specializzando è assunto per n. 32 ore settimanali ed il trattamento economico è proporzionato alle prestazioni rese nonché alle voci retributive previste dal CCNL della dirigenza sanitaria e, in particolare, a quelle elencate all'art. 8 dell'*Accordo* che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
4. **DEMANDARE** alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, tutti gli adempimenti consequenziali finalizzati agli eventuali reclutamenti meglio delineati nel predetto *Accordo*;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Umane, Gestione Economico – Finanziaria, Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospedalieri e Sanitari, Programmazione e Controllo di Gestione, alla Regione Campania e all'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, a cura della U.O.C. Affari Generali;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesi gli effetti già in vigore dell'*Accordo* di cui trattasi.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



Giunta Regionale della Campania

Accordo tra la Regione Campania e le Università disciplinante le modalità di svolgimento della formazione per l'assunzione a tempo determinato dei medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi regolarmente iscritti ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

La Regione Campania, rappresentata dal Presidente pro-tempore On. Vincenzo De Luca, domiciliato ai fini del presente accordo a Napoli – Via Santa Lucia 81

E

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Giovanni Francesco Nicoletti domiciliato ai fini del presente accordo a Caserta Viale Abramo Lincoln n. 5 ed agli effetti del presente atto, in prosieguo denominata "Università"

Premesso che

- a) la Regione Campania nel prendere atto della carenza di medici specialisti nelle diverse discipline, carenza che si è acuita nel periodo emergenziale da COVID 19, nonché dell'esistenza presso le Aziende sanitarie della Campania di graduatorie concorsuali e dell'attivazione di molteplici procedure concorsuali che vedono la partecipazione, nel profilo professionale di "Dirigente Medico", anche di medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno del corso di specializzazione;
- b) la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii, dispone che
 - a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata
 - l'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensioni previsti dall'art. 40 del D.Lgs. 368/1999 e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di specializzazione e comunque per un periodo non superiore ai 12 mesi. La risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro;
 - i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7

settembre 2005;

- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- nel periodo in cui il medico in formazione presta la sua attività lavorativa presso la Struttura sanitaria non ha diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda o dall'Ente di inquadramento, se inferiore a quello previsto dal contratto di formazione, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo;
- in attuazione della predetta L. 145/2018 sono già stati banditi i concorsi pubblici per l'assunzione presso i S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso le Università;
- pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione e l'Università, previsto dal comma 548-bis della L. 145/2018;
- con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione pratica si svolge nell'azienda sanitaria o ente presso il quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal piano formativo della scuola di specializzazione, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.LL. nn.68/2015 e 402/2017;
- la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato il documento concernente i "Contenuti minimi atti a dare l'uniformità a testo di Accordo Regione/Province Autonome e Università per l'assunzione di specializzandi medici ex L. n. 145/2018" Documento n. 20/2020 in data 20 febbraio 2020;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Riconoscimento attività formativa pratica

L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della Scuola e previa certificazione delle stesse da parte del Consiglio della Scuola, dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.L. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

Art. 3 Assunzione a tempo determinato all'interno della rete formativa

L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata, per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.LL. nn.68/2015 e 402/2017, ovvero secondo quanto diversamente disposto dal successivo art. 4.

Art.4 Assunzione a tempo determinato all'esterno della rete formativa

Nelle more dell'ampliamento della rete formativa e del successivo accreditamento da parte del competente Ministero della Struttura sanitaria con la quale lo specializzando sottoscrive il contratto a tempo determinato, di cui al precedente articolo, l'assunzione può essere disposta anche se la Struttura operativa non è accreditata ma possiede i requisiti previsti dal D.L. n. 402/2017, attestati dal Direttore Sanitario della predetta Struttura previo parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione dello specializzando.

In tale ipotesi, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 del D.L. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del Consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell'azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 5 Attività assistenziali

I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. In particolare, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione ad opera del Consiglio della Scuola. I livelli di autonomia andranno comunicati alla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera e formalizzati in appositi documenti.

Art. 6 Attività di tutoraggio

Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura interessata nominati dalla Scuola, nelle forme indicate dai Regolamenti dell'Ateneo vigenti in materia, d'intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle Strutture stesse. Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla Scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla Scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso d'intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Art. 7 Prestazioni assistenziali e formazione

Il medico svolge nell'Azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa-teorica, obbligatoria per lo specializzando e necessaria al completamento del percorso di formazione ed il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

Art. 8 Trattamento economico

Il trattamento economico del medico, medico veterinario, odontoiatra, biologo, chimico, farmacista, fisico e lo psicologo è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

Il medico specializzando, assunto ai sensi della normativa in oggetto, non ha diritto per il relativo periodo al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del D.lgs. n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

Art. 9 La risoluzione anticipata

Qualora nel periodo di assunzione a tempo determinato dovessero intervenire le cause di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica stabilite dall'art. 37, co.5, del D.Lgs. n. 368/1999, è automaticamente risolto anche il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dal medico specializzando con l'Azienda Sanitaria/Ospedaliera.

Art. 10 Efficacia

Il presente accordo ha efficacia fino a quando restano in vigore le disposizioni di cui alla Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii.

Art. 11 Trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione a quanto previsto dal presente accordo, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

Art. 12 Disposizioni finali

Resta ferma la possibilità per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere le cui Strutture sono state accreditate per la specializzazione seguita dal medico, ai sensi dell'art.43 del D.lgs. n. 368 del 1999 e secondo i criteri stabiliti dai DD.II. nn. 68/2015 e 402/2017, di utilizzare le graduatorie di Aziende Sanitarie/Ospedaliere le cui Strutture non sono inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione stessa (non sono state accreditate per la specializzazione stessa) e quindi di procedere all'assunzione a tempo determinato degli specializzandi collocati nelle graduatorie.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Napoli li.....

Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Il Magnifico Rettore _____



Documento firmato da: VINCENZO DE LUCA
09.11.2021 16:45:25 CET

Regione Campania

Il Presidente _____